

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

SEDE DI BARI

RICORSO

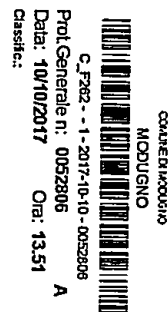
Aw. Com. 5
Simola co
Segr. bene.
Resp. Ser. 1-Cont.
Assess. Cont.
Resp. Ser. 4

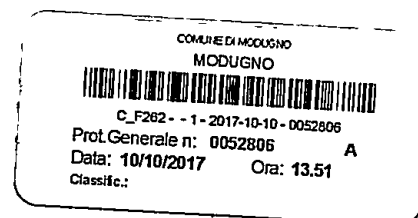
10/10/17

Verifica LAVORI
del COZZI

per i sigg.ri Lavermicocca Carlo (c.f. LVRCRL32T05A662M) nato a Bari (BA) il 05.12.1932, residente in Modugno (BA) alla via Vito Pascale 31; Caputo Dorotea (c.f. CPTDRT54H51F262U) nata a Modugno (BA) il 11.06.1954 ed ivi residente alla via N. Balenzano 29/A; Molfetta Michele (c.f. MLFMHL51A07F262F) nato a Modugno (BA) il 07.01.1951 ed ivi residente alla via Ala 10; Mastrangelo Vito (c.f. MSTVTI32M14F262V) nato a Modugno (BA) il 14.08.1932 ed ivi residente alla via Jhon Kennedy 2; Silvestri Francesca (c.f. SLVFNC44M45F262Z) nata a Modugno (BA) il 05/08/1944 ed ivi residente alla via Principessa Elena, 60; Bia Lucia (c.f. BIALCU41B50F262E) nata a Modugno (BA) il 10.02.1941 ed ivi residente alla via Barletta, 13; Anaclerio Francesco (c.f. NCLFNC46E08F262N) nato a Modugno (BA) il 08.05.1946 ed ivi residente alla via Guglielmo Marconi, 12/E; Corriero Serafino (c.f. CRRSFN49S10F262X) nato a Modugno (BA) il 10.11.1949 ed ivi residente alla via Salvatore Barzilai, 45; Stramaglia Franco (c.f. STRFNC49C28F262B) nato a Modugno (BA) il 28.03.1949 ed ivi residente alla via Bergamo, 1; Maria Cramarossa (CF CRMMRA41B48F262K) nata a Modugno (Ba) l'8.02.1941 ed ivi residente alla via Imbriani 5; Agostino Di Ciaula (DLCGTN68M27A662C) nato a Bari il 27.08.1968 e residente in Modugno alla via Imbriani 5; Giacinto Loiacono nato a Bari il 26.12.1969 e residente in Modugno alla via Arciprete Trentadue 14; Giuseppe Vatinno nato a Modugno il 23.05.1946 ed ivi residente alla via Imbriani 9 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Cozzi (pec: cozzi.giuseppe@avvocatibari.legalmail.it, CF: CZZGPP75A28F262M, fax: 0802072748), giusta procura in calce al presente atto e con lui elettivamente domiciliati in Bari al Corso Cavour 31;

AVV. GIUSEPPE COZZI
cozzi.giuseppe@avvocatibari.legalmail.it
CORSO CAVOUR 31
70121 BARI
tel 080/5282837 - fax 080/2072748





TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

SEDE DI BARI

RICORSO

per i sigg.ri Lavermicocca Carlo (c.f. LVRCRL32T05A662M) nato a Bari (BA) il 05.12.1932, residente in Modugno (BA) alla via Vito Pascale 31; Caputo Dorotea (c.f. CPTDRT54H51F262U) nata a Modugno (BA) il 11.06.1954 ed ivi residente alla via N. Balenzano 29/A; Molfetta Michele (c.f. MLFMHL51A07F262F) nato a Modugno (BA) il 07.01.1951 ed ivi residente alla via Ala 10; Mastrangelo Vito (c.f. MSTVTI32M14F262V) nato a Modugno (BA) il 14.08.1932 ed ivi residente alla via Jhon Kennedy 2; Silvestri Francesca (c.f. SLVFNC44M45F262Z) nata a Modugno (BA) il 05/08/1944 ed ivi residente alla via Principessa Elena, 60; Bia Lucia (c.f. BIALCU41B50F262E) nata a Modugno (BA) il 10.02.1941 ed ivi residente alla via Barletta, 13; Anaclerio Francesco (c.f. NCLFNC46E08F262N) nato a Modugno (BA) il 08.05.1946 ed ivi residente alla via Guglielmo Marconi, 12/E; Corriero Serafino (c.f. CRRSFN49S10F262X) nato a Modugno (BA) il 10.11.1949 ed ivi residente alla via Salvatore Barzilai, 45; Stramaglia Franco (c.f. STRFNC49C28F262B) nato a Modugno (BA) il 28.03.1949 ed ivi residente alla via Bergamo, 1; Maria Cramarossa (CF CRMMRA41B48F262K) nata a Modugno (Ba) l'8.02.1941 ed ivi residente alla via Imbriani 5; Agostino Di Ciaula (DLCGTN68M27A662C) nato a Bari il 27.08.1968 e residente in Modugno alla via Imbriani 5; Giacinto Loiacono nato a Bari il 26.12.1969 e residente in Modugno alla via Arciprete Trentadue 14; Giuseppe Vatinno nato a Modugno il 23.05.1946 ed ivi residente alla via Imbriani 9 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Cozzi (pec: cozzi.giuseppe@avvocatibari.legalmail.it, CF: CZZGPP75A28F262M, fax: 0802072748), giusta procura in calce al presente atto e con lui elettivamente domiciliati in Bari al Corso Cavour 31;

AVV. GIUSEPPE COZZI
cozzi.giuseppe@avvocatibari.legalmail.it
CORSO CAVOUR 31
70121 BARI
tel 080/5282837 - fax 080/2072748



contro

- il Comune di Modugno, in persona del Sindaco pro tempore;
- la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale;

per l'annullamento

della deliberazione di Consiglio Comunale di Modugno n. 27 del 14.6.2017,
pubblicata per quindici giorni dal 23.6.2017;

ove occorra, della deliberazione G.C. n. 34 de 28.4.2014;

ove occorra, della deliberazione G.C. n. 47 del 10.6.2014;

ove occorra, della nota prot. n. 5588 del 23.7.2014 a firma del Dirigente del
Servizio Urbanistico della Regione Puglia;

ove occorra, della deliberazione del Commissario straordinario n. 24 del
15.10.2014;

ove occorra, della deliberazione del Commissario straordinario n. 50 del 7.1.2015;

ove occorra, della deliberazione del Commissario Straordinario n. 68 del
25.3.2015;

della deliberazione del Commissario straordinario n. 51 del 8.1.2015 di adozione
della variante alla NTA annesse al PRG;

della deliberazione del Commissario straordinario n. 105 del 10.6.2015 di
controdeduzione alle osservazioni presentate avverso il testo adottato con DC n.
51/2015;

della deliberazione n. 737 del 25.5.2016 della Giunta Regionale Puglia.

FATTO

I ricorrenti sono residenti nel Comune di Modugno e proprietari di suoli siti
in "zona B" del vigente PRG comunale.

AVV. GIUSEPPE COZZI
cozzi.giuseppe@avvocatibari.legalmail.it
CORSO CAVOUR 31
70121 BARI
tel 080/5282837 - fax 080/2072748



Il presente giudizio si iscrive nel procedimento di variante delle NTA allegate al PRG del Comune di Modugno, disciplinato dall'art. 16 L.R. Puglia n. 56/1980.

In particolare – avendo rilevato alcune asserite irregolarità procedurali nel procedimento approvativo delle NTA allegate al PRG con deliberazione n. 75 dell'1.12.1999 - con deliberazione n. 34 del 28.4.2014 la Giunta Comunale di Modugno prendeva formalmente atto delle “anomalie” riscontrate ed invitava il relativo Responsabile di Servizio (n. 4) a provvedere alla ricognizione degli strumenti urbanistici vigenti confrontandosi con la Regione Puglia.

A valle, quindi, di un articolato procedimento,

- con deliberazione n. 51 dell'8.1.2015 veniva adottata la variante alle predette NTA al PRG;

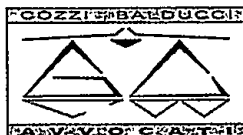
- con deliberazione n. 105 del 10.6.2015 il Comune di Modugno approvava le controdeduzioni alla predetta delib. n. 51/2015.

Pertanto, con nota prot. 29296 del 18.6.2015, ai sensi dell'art. 16 L. R. Puglia n. 56/1980, il Comune di Modugno trasmetteva le delib. 51/2015 e 105/2015 alla Regione Puglia per i relativi adempimenti.

Con delib. n. 737 del 25.6.2015 recanti “varianti alle NTA del PRGC ... Delibere Commissariali n. 51 del 9.1.2015 e 105 del 10.6.2015, approvazione preliminare con prescrizioni e modifiche”, la Giunta Regionale Puglia – dopo essere intervenuta con numerose prescrizioni e modifiche chiedeva al Comune di Modugno “ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 – 11° comma” l'adozione di uno specifico provvedimento di “adeguamento e/o controdeduzioni”.

In riscontro a tale precisa indicazione regionale, il Comune di Modugno ha

AVV. GIUSEPPE COZZI
cozzi.giuseppe@avvocatibari.legalmail.it
CORSO CAVOUR 31
70121 BARI
tel 080/5282837 - fax 080/2072748



adottato l'illegittima deliberazione consiliare n. 27 del 14.6.2017 con la quale piuttosto che adeguarsi o controdedurre alle prescrizioni regionali:

- a) ha recepito le prescrizioni regionali su parte delle NTA;
- b) ha "stralciato" l'esame delle prescrizioni regionali relativamente all'art. 4 Titolo II, demandando *"ad un successivo procedimento e proprio provvedimento la riformulazione integrale della disposizione vista la non chiarezza e univocità interpretativa di tale articolo, la necessità di dettagliare in maniera puntuale le diverse tipologie di intervento, di preservare l'identità urbana, chiedendo nel contempo alla Regione Puglia l'approvazione definitiva della variante in oggetto stralciando il citato art. 4 Titolo II e il riavvio della procedura ex art. 16 l.r. n. 56/80 alla conclusione della nuova istruttoria relativa a tale articolo"*.

In altri termini il Comune di Modugno piuttosto che trattare unitariamente il provvedimento regionale (recependo o controdeducendo) ha deciso di utilizzare una inammissibile terza via stralciando un intero articolo delle NTA e rimandando ad un ipotetico nuovo provvedimento la relativa riformulazione dell'articolo.

Per completezza espositiva si chiarisce che l'articolo in parola disciplina l'utilizzo dei suoli in zone di completamento B1, B2 e B3, cioè quelle zone *"dell'abitato destinate alla edificazione mediante concessione diretta"*.

In sintesi su detta disposizione il Comune resistente – in distonia con la normativa di settore e con le prescrizioni regionali – in merito all'art. 4 del Titolo II:

AVV. GIUSEPPE COZZI
cozzi.giuseppe@avvocatibari.legalmail.it
CORSO CAVOUR 31
70121 BARI
tel 080/5282837 - fax 080/2072748



a) non ha controdedotto;

b) non ha disposto l'adeguamento

bensì ha "stralciato" la disposizione in parola dalle NTA.

La deliberazione consiliare n. 27/2017 – e gli atti alla stessa presupposti – si manifesta illegittima per i motivi che seguono in

DIRITTO

1. Violazione di legge: art. 16, L.R. Puglia 56/1980. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto. Perplessità. Sviamento. Incompetenza.

La fattispecie che ci occupa – come anche dichiarato dall'Amministrazione resistente nei propri atti – è regolata dall'art. 16, L. R. Puglia 56/1980.

La citata disposizione dettagliatamente definisce il procedimento di formazione (e variazione) della strumentazione urbanistica generale comunale.

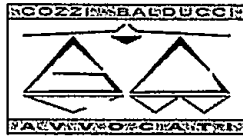
Al comma 3 è disposto che *"Il P.R.G. è adottato dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta municipale."*

A seguito di tale deliberazione gli aventi titolo hanno la possibilità di presentare le osservazioni al piano ed *"Il Consiglio comunale, entro i successivi 60 giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al quarto comma e contro-deduce motivatamente a ciascuna di esse."* (comma 6).

Successivamente *"il Sindaco, entro 15 giorni dalla scadenza del termine precedente rimette all'Assessorato regionale all'urbanistica tutti gli atti tecnici e amministrativi del P.R.G."* (comma 7).

Pertanto *"la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, acquisita la relazione del Servizio competente, nonché i pareri, assensi e nulla*

AVV. GIUSEPPE COZZI
cozzi.giuseppe@avvocatibari.legalmail.it
CORSO CAVOUR 31
70121 BARI
tel 080/5282837 - fax 080/2072748



osta comunque denominati prescritti dalla legge, delibera l'approvazione o il rinvio del PRG" (comma 9)

E quindi, "Il Consiglio comunale - entro 60 giorni dal ricevimento - adotta le proprie decisioni sulle modifiche di cui al comma precedente con delibera che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa all'Assessore regionale all'Urbanistica entro 15 giorni. La Giunta regionale, entro i successivi 30 giorni, delibera l'approvazione del P.R.G." (comma 11).

La delibera 27/2017 si iscrive – dichiaratamente – nel passaggio procedimentale definito dal comma 11: a seguito della trasmissione della deliberazione regionale di rinvio (come nel caso di specie), il Comune, alternativamente:

- a) si adegua alle prescrizioni regionali;
- b) controdiede.

Tertium non datur.

Nel caso di specie, il Comune con riferimento all'art. 4 del Titolo II, né si è adeguato alle prescrizioni regionali, né ha controdedito: ha optato per un atecnico ed inammissibile "stralcio".

E difatti, il riferimento allo stralcio lo si trova sia nella parte dispositiva del provvedimento in parola, sia anche in quella motiva: *"In tema di approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale, è ammessa la configurabilità della generale figura dello stralcio, quale strumento alternativo all'approvazione, determinato dall'esigenza di economizzare attività amministrative e di attribuire una regolamentazione urbanistica definitiva anche se non all'intero territorio oggetto delle previsioni comunali; Lo stralcio lascia integro ed impregiudicato il*



potere del Comune di riproporre una nuova disciplina urbanistica diretta a completare la pianificazione relativamente alle aree sottratte dallo stralcio medesimo, e l'autorità comunale resta libera nell'attività di riproposizione della disciplina urbanistica, costituendo la motivazione dello stralcio mera raccomandazione in funzione dell'esercizio dell'attività dell'ente" (punto n. 39, delibera C.C. n. 27/2017).

La attività deliberativa comunale è in violazione della norma di riferimento: l'art. 16, comma 11, L.R. 56/1980 non consente in alcun modo al Comune di procedere alla approvazione con stralcio di alcune norme.

In forza della indicata disposizione il Comune – nel caso in cui intenda approvare il Piano trasmesso dalla Regione, deve approvarlo nella sua interezza (e non già in quota parte) essendo – di fatto – il provvedimento comunale l'atto che conclude il procedimento di formazione dello strumento urbanistico (alla Regione residua la sola presa d'atto della deliberazione comunale approvativa dello strumento).

Tanto incontra l'autorevole insegnamento di Codesto Ecc.mo Tribunale che già anni addietro ha tracciato la via: *"Alla nuova approvazione del Piano regolatore da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 16, undicesimo comma, della L.R. 31 maggio 1980 n. 56, avvenuta dopo che il Comune lo ha riadottato, secondo le modifiche e prescrizioni da essa imposte, si deve riconoscere natura meramente ricognitiva della conclusione del procedimento, che deve intendersi realizzata nel momento in cui il Comune ha recepito e fatto proprie le avvenute modifiche."* (Sez. II, sent. n. 1186 del 16-12-1995).

Nel caso di specie, diversamente dalle disposizioni regionali e dalla



interpretazione della norme fornita dalla giurisprudenza di settore, il provvedimento comunale dichiaratamente non conclude il procedimento.

Nè si ritiene che lo strumento dello "stralcio" sia stato assegnato al Comune: al più è l'Ente Regionale che può procedere con l'utilizzo di tale istituto giuridico.

Sul punto la giurisprudenza è ferma nell'affermare che "In relazione ai poteri di intervento della Regione sui piani regolatori adottati dai Comuni, lo stralcio si differenzia sostanzialmente dalla modifica d'ufficio, consistendo il primo in una approvazione parziale del p.r.g. e la seconda in una sovrapposizione definitiva della volontà regionale a quella del Comune, con la conseguenza che mentre nel caso dello stralcio la Regione restituisce al Comune l'iniziativa, invitandolo a rinnovare l'esame della situazione delle aree stralciate e a formulare nuove proposte, lasciando integro ed impregiudicato il potere comunale di riproporre una nuova disciplina urbanistica, con la modifica d'ufficio il potere comunale non può più essere in tale sede esercitato" (ex multis Cons. Stato Sez. IV, 17-09-2013, n. 4614, conferma della sentenza del T.a.r. Puglia - Bari, sez. III, n. 5145/2004)".

Anche la più autorevole dottrina urbanistica concorda con quanto acclarato dalla richiamata giurisprudenza.

Difatti si è ritenuto che tra le fasi di formazione del Piano Regolatore Generale vi è quella della "approvazione del piano da parte della Regione...: con possibilità di modifiche, previste per casi tassativi ... ed introducibili mediante una particolare procedura volta ad acquisire le deduzioni del Comune in ordine ad esse. Il piano, di regola, deve essere approvato per intero, ma la giurisprudenza



ha ritenuto possibile anche l'approvazione con stralci, soltanto quando questi non assumano porzioni tali da togliere al piano la sua precipua funzione di indirizzo urbanistico" (A. Fiale, Diritto Urbanistico, Napoli 2009).

Anche a parere della riportata autorevole dottrina, la possibilità (tra l'altro non illimitata) di una approvazione con stralcio è assegnata alla sola Regione e non anche al Comune.

Il Comune – illegittimamente – sembra dimenticare che la Regione Puglia nell'esaminare il Piano comunale ha inteso licenziarlo senza utilizzo del cd. "stralcio": appare pertanto evidente che lo stralcio operato dal Comune finisce per inficiare la deliberazione consiliare per incompetenza avendo il Consiglio Comunale utilizzato un istituto assegnato alla Regione e dalla medesima nel caso di specie non esercitato.

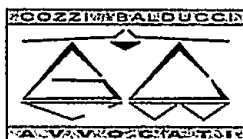
Tale vizio, inoltre, finisce per inficiare l'intera disciplina urbanistica comunale avendo l'assenza delle norme stralciate un chiaro effetto modificatorio sull'intero Piano: ciò che il Comune ha deciso di non disciplinare è una parte assolutamente consistente del patrimonio urbanistico comunale, corrispondente alla intera zona di completamento (aree B1, B2 e B3).

In sintesi, quindi, lo stralcio in parola produce danni su qualsivoglia intervento edilizio nell'ambito comunale.

2. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto.

Difetto assoluto di istruttoria.

Si è riferito in fatto che la Regione Puglia nella delib. G.R. n. n. 737 del 25.6.2015 dopo essere intervenuta con numerose prescrizioni e modifiche chiedeva al Comune di Modugno "ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 – 11°



comma 11 l'adozione di uno specifico provvedimento di "adeguamento e/o controdeduzioni".

La Regione Puglia – quindi – con lapidaria chiarezza ha fissato al Comune di Modugno i limiti procedurali entro cui l'Ente locale avrebbe potuto e dovuto muoversi: adeguamento o controdeduzione.

Come detto al punto che precede, in realtà, le indicazioni fornite da Regione Puglia sono esattamente quelle fissate dal legislatore regionale all'art. 16, comma 11 L. R.56/1980.

Orbene, su deliberazione – che non lasciava alcuno spazio ad ipotesi di stralcio – il Comune di Modugno ha prestato acquiescenza non avendo mai proposto impugnazione nel noto termine decadenziale.

La definitività del provvedimento regionale (tra l'altro sul punto, legittimo) non consentiva evidentemente al Comune di Modugno di procedere con una deliberazione differente dalla approvazione o dalla controdeduzione.

**3. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto.
Difetto assoluto di istruttoria.**

Nella parte motiva della delib. 27/2017 il Comune di Modugno afferma *"a seguito di ulteriori approfondimenti sono emerse, in merito all'art. 4, del Titolo II adottato con DCS n. 51/2015, le seguenti ulteriori problematiche"* (punto n. 37).

Segue un elenco di n. 7 punti che avrebbero *"consigliato"* al Comune di Modugno di procedere con il predetto "stralcio".

In realtà dette *"ulteriori problematiche"* appaiono assolutamente insussistenti, come di seguito si dimostra.

3.1 La necessità "di comprovare le condizioni di effettiva irrecuperabilità statico-



igienica o di irreparabile degrado fisico complessivo dell'immobile" non sussisteva neanche in vigenza della NTA approvate con DGR 561/2005; detta fattispecie non costituisce dunque una c.d. "ulteriore problematica";

3.2. Sia la Responsabile del Servizio che il SUR hanno ribadito, per quanto riguarda gli interventi di sopraelevazione, l'immutata vigenza delle NTA approvate con DGR 561/2005; la fattispecie di cui al secondo punto della premessa n. 37 della deliberazione non costituisce dunque una c.d. "ulteriore problematica";

3.3. Con riferimento alla dicitura del lotto "reso libero", qualora non sia univocamente condivisibile da parte della Amministrazione il fatto che – detta dicitura - sia stata introdotta direttamente dai progettisti del Piano in fase di recepimento delle prescrizioni regionali, non si può negare che, in coda all'art. 4, sia nel testo adottato con DGR 5105/95 sia in quello coordinato approvato con DC 50/2015, è chiara ed evidente la frase: *"Per quanto attiene agli immobili con annesse aree di pertinenza compresi nelle zone di tipo "B", anche se soggetti solo ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (vedi tavv. 6.2 e 6.2 bis), in caso di demolizione e ricostruzione valgono le norme specifiche di zona previste dal presente P.R.G."* in base alle quale vengono meno tutti i dubbi legati alla fattibilità degli interventi di nuova costruzione realizzati su lotti resi liberi dalla demolizione di manufatti esistenti, anche qualora la dimensione del lotto sia inferiore a mq. 500;

3.4. Già le Norme allegate alla DGR n. 5105 del 1995 prevedevano – oltre alla dimensione minima di 500 mq come condizione necessaria per l'edificazione – la deroga in caso di lotti "residui o interclusi"; detta fattispecie non costituisce dunque una c.d. "ulteriore problematica";



3.5. La Normativa dello studio particolareggiato delle aree edificate esistenti (vigente all'epoca del P. di F.) è stata recepita e sostituita dalle NTA approvate con DGR 561/2005; l'intervento citato all'interno delle premesse della deliberazione, riferito all'art. 7 dello Studio, era tra l'altro un intervento derogatorio ai parametri di zona e quindi più critico dal punto di vista urbanistico; detta fattispecie non costituisce dunque una c.d. "ulteriore problematica";

3.6. Il ribadire la vigenza dell'art. 4 di cui alle NTA approvate con DGR 561/2005 non costituisce una c.d. "ulteriore problematica";

3.7. Nulla osta al proseguimento dell'iter amministrativo per l'approvazione della DC 61/2013: non si comprende dunque come possa, quest'ultimo procedimento, costituire una c.d. "ulteriore problematica".

Tutto quanto sopra riferito evidenzia – oltre che la illegittimità della decisione di procedere alla approvazione con "stralcio", altresì la totale insussistenza di presupposti giuridico/fattuali considerati dalla p.A. quali temi da approfondire nel prosieguo (ccdd "nuove problematiche").

P.Q.M.

piaccia a Codesto Ecc.mo Giudice Amministrativo accogliere il ricorso con ogni conseguenza di legge e vittoria in spese ed onorari di causa.

Ai fini del versamento del c.u. si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile.

Bari, 5-10-2017

IL SOTTOSCRITTO AVV. GIUSEPPE COZZI AI SENSI DELL'ART. 23
C.A.D. ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA ANALOGICA
E' CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO DA CUI
E' TRATTA.

BARI 5/10/17

Avv. Giuseppe Cozzi

AVV. GIUSEPPE COZZI
cozzi.giuseppe@avvocatibari.legalmail.it
CORSO CAVOUR 31
70124 BARI
tel 080/5282837 - fax 080/2072748

COZZI Firmato digitalment
e da COZZI
GIUSEPPE
Data:
2017.10.05
21:12:50
+02'00'



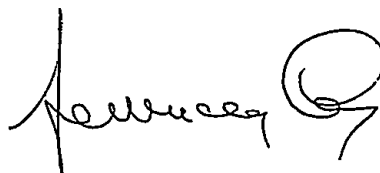
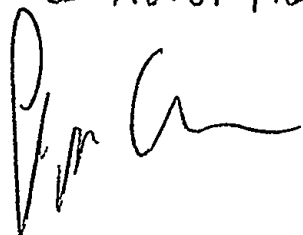
PROCURA

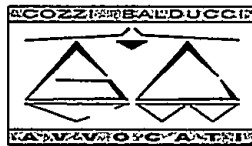
Avv. Giuseppe Cozzi, il sottoscritto Lavermicocca Carlo (c.f. LVRCL32T05A662M) nato a Bari (BA) il 05.12.1932, residente in Modugno (BA) alla via Vito Pascale, 31, Le conferisce procura per rappresentarmi e difendermi nel giudizio contro il Comune di Modugno e la Regione Puglia dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari impugnatorio della delibera di Consiglio Comunale n.n. 27 del 14.6.2017 e degli atti alla medesima presupposti, con ogni e più ampia facoltà di legge; riteniamo il Suo operato per rato e fermo senza bisogno di ratifica.

Dichiaro, altresì, di aver ricevuto tutte le informazioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n.193/2003 e pertanto La autorizzo al trattamento dei miei dati per le finalità di cui al presente atto.

Eleggo con Lei domicilio in Bari al Corso Cavour 31.

Bari,


E' AUTENTICA




PROCURA

Avv. Giuseppe Cozzi, noi sottoscritti:

Caputo Dorotea (c.f. CPTDRT54H51F262U) nata a Modugno (BA) il 11.06.1954, residente in Modugno (BA) alla via N.Balenzano 29/A;

Molfetta Michele (c.f. MLFMHL51A07F262F) nato a Modugno (BA) il 07.01.1951, residente in Modugno (BA) alla via Ala, 10;

Mastrangelo Vito (c.f. MSTVTI32M14F262V) nato a Modugno (BA) il 14.08.1932, residente in Modugno (BA) alla via Jhon Krnnedy, 2;

Silvestri Francesca (c.f. SLVFNC44M45F262Z) nata a Modugno (BA) il 05/08/1944, residente in Modugno (BA) alla via principessa elena, 60;

Bia Lucia (c.f. BIALCU41B50F262E) nata a Modugno (BA) il 10.02.1941, residente in Modugno (BA) alla via Barletta, 13;

Le conferiamo procura per rappresentarci e difenderci nel giudizio contro il Comune di Modugno e la Regione Puglia dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari impugnatorio della delibera di Consiglio Comunale n. n. 27 del 14.6.2017 e degli atti alla medesima presupposti, con ogni e più ampia facoltà di legge; riteniamo il Suo operato per rato e fermo senza bisogno di ratifica. Dichiariamo, altresì, di aver ricevuto tutte le informazioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n.193/2003 e pertanto La autorizziamo al trattamento dei nostri dati per le finalità di cui al presente atto.

Eleggiamo con Lei domicilio in Bari al Corso Cavour 31.

Bari,

AVV. CATALDO BALDUCCI
balducci.cataldo74@avvocatibari.legalmail.it
CORSO CAVOUR 31
70121 BARI
tel 080/5282837 - fax 080/2072748

intype h
Schwartz Francesco
Lucia Bia
Dorotea Caputo
Michele Molfetta
Sono AUTENTICI
h m p m



PROCURA

Avv. Giuseppe Cozzi, noi sottoscritti:

Anaclerio Francesco (c.f. NCLFNC46E08F262N) nata a Modugno (BA) il 08.05.1946, residente in Modugno (BA) alla via Guglielmo Marconi, 12/E;

Corriero Serafino (c.f. CRRSFN49S10F262X) nato a Modugno (BA) il 10.11.1949, residente in Modugno (BA) alla via Salvatore Barzilai, 45;

Stramaglia Franco (c.f. STRFNC49C28F262B) nato a Modugno (BA) il 28.03.1949, residente in Modugno (BA) alla via Bergamo, 1;

Le conferiamo procura per rappresentarci e difenderci nel giudizio contro il Comune di Modugno e la Regione Puglia dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari impugnatorio della delibera di Consiglio Comunale n. n. 27 del 14.6.2017 e degli atti alla medesima presupposti, con ogni e più ampia facoltà di legge; riteniamo il Suo operato per rato e fermo senza bisogno di ratifica. Dichiariamo, altresì, di aver ricevuto tutte le informazioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n.193/2003 e pertanto La autorizziamo al trattamento dei nostri dati per le finalità di cui al presente atto.

Eleggiamo con Lei domicilio in Bari al Corso Cavour 31.

Bari,

Sono AUTENTICHE

AVV. CATALDO BALDUCCI
balducci.cataldo74@avvocatibari.legalmail.it
CORSO CAVOUR 31
70121 BARI
tel 080/5282837 - fax 080/2072748



PROCURA

Avv. Giuseppe Cozzi, noi sottoscritti Maria Cramarossa, nata a Modugno (BA) il 08/02/1941 ed ivi residente alla via Imbriani n. 5 – C.F.: CRMMRA41B48F262K – e Agostino Di Ciaula, nato a Bari il 27/08/1968 e residente in Modugno alla via Imbriani n. 5 – C.F.: DCLGTN68M27A662C - Le conferiamo procura per rappresentarci e difenderci nel giudizio contro il Comune di Modugno e la Regione Puglia dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari impugnatorio della delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 14.6.2017 e degli atti alla medesima presupposti, con ogni e più ampia facoltà di legge; riteniamo il Suo operato per rato e fermo senza bisogno di ratifica.

Dichiariamo, altresì, di aver ricevuto tutte le informazioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n.193/2003 e pertanto La autorizziamo al trattamento dei nostri dati per le finalità di cui al presente atto.

Eleggiamo con Lei domicilio in Bari al Corso Cavour 31.

Bari,

Maria Cramarossa
Agostino Di Ciaula
Sono AUTENTICHE
[Firma]



PROCURA

Avv. Giuseppe Cozzi, io sottoscritto sig. Giacinto LOIACONO, nato a Bari il 26.12.69, ed ivi residente in Modugno (Ba) alla Via Arciprete Trentadue n.14 Le conferisco procura per rappresentarmi e difendermi nel giudizio contro il Comune di Modugno e la Regione Puglia dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari impugnatorio della delibera di Consiglio Comunale n. n. 27 del 14.6.2017 e degli atti alla medesima presupposti, con ogni e più ampia facoltà di legge; ritengo il Suo operato per rato e fermo senza bisogno di ratifica.

Dichiaro, altresì, di aver ricevuto tutte le informazioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n.193/2003 e pertanto La autorizzo al trattamento dei nostri dati per le finalità di cui al presente atto.

Eleggo con Lei domicilio in Bari al Corso Cavour 31.

Bari, 05 Ottobre 2017

Cataldo Balducci
E' AUTENTICA
[Signature]

AVV. CATALDO BALDUCCI
balducci.cataldo74@avvocatibari.legalmail.it
CORSO CAVOUR 31
70121 BARI
tel 080/5282837 - fax 080/2072748



PROCURA

Avv. Giuseppe Cozzi, io sottoscritto sig. Giuseppe VATINNO, nato a Modugno il 23.05.46, ed ivi residente alla Via Imbriani n.9 Le conferisco procura per rappresentarmi e difendermi nel giudizio contro il Comune di Modugno e la Regione Puglia dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari impugnatorio della delibera di Consiglio Comunale n. n. 27 del 14.6.2017 e degli atti alla medesima presupposti, con ogni e più ampia facoltà di legge; ritengo il Suo operato per rato e fermo senza bisogno di ratifica.

Dichiaro, altresì, di aver ricevuto tutte le informazioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n.193/2003 e pertanto La autorizzo al trattamento dei nostri dati per le finalità di cui al presente atto.

Eleggo con Lei domicilio in Bari al Corso Cavour 31.

Bari, 05 Ottobre 2017

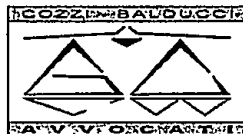
E' AUTENTICA

AVV. CATALDO BALDUCCI
balducci.cataldo74@avvocatibari.legalmail.it
CORSO CAVOUR 31
70121 BARI
tel 080/5282837 - fax 080/2072748



Io sottoscritto avv. Giuseppe Cozzi, all'uopo autorizzato, ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/94 dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delib. del 18/02/2015, quale difensore dei sigg.ri Lavermicocca Carlo (c.f. LVRCL32T05A662M) nato a Bari (BA) il 05.12.1932, residente in Modugno (BA) alla via Vito Pascale 31; Caputo Dorotea (c.f. CPTDRT54H51F262U) nata a Modugno (BA) il 11.06.1954 ed ivi residente alla via N. Balenzano 29/A; Molfetta Michele (c.f. MLFMHL51A07F262F) nato a Modugno (BA) il 07.01.1951 ed ivi residente alla via Ala 10; Mastrangelo Vito (c.f. MSTVTI32M14F262V) nato a Modugno (BA) il 14.08.1932 ed ivi residente alla via Jhon Kennedy 2; Silvestri Francesca (c.f. SLVFNC44M45F262Z) nata a Modugno (BA) il 05/08/1944 ed ivi residente alla via Principessa Elena, 60; Bia Lucia (c.f. BIALCU41B50F262E) nata a Modugno (BA) il 10.02.1941 ed ivi residente alla via Barletta, 13; Anaclerio Francesco (c.f. NCLFNC46E08F262N) nato a Modugno (BA) il 08.05.1946 ed ivi residente alla via Guglielmo Marconi, 12/E; Corriero Serafino (c.f. CRRSFN49S10F262X) nato a Modugno (BA) il 10.11.1949 ed ivi residente alla via Salvatore Barzilai, 45; Stramaglia Franco (c.f. STRFNC49C28F262B) nato a Modugno (BA) il 28.03.1949 ed ivi residente alla via Bergamo, 1; Maria Cramarossa (CF CRMMRA41B48F262K) nata a Modugno (Ba) l'8.02.1941 ed ivi residente alla via Imbriani 5; Agostino Di Ciaula (DLCGTN68M27A662C) nato a Bari il 27.08.1968 e residente in Modugno alla via Imbriani 5; Giacinto Loiacono nato a Bari il 26.12.1969 e residente in Modugno alla via Arciprete Trentadue 14; Giuseppe Vatinno nato a Modugno il 23.05.1946 ed ivi residente alla via Imbriani 9, come da procura in atti, ho notificato ai sensi della L. n. 53/94, previa iscrizione al numero 70 del mio specifico registro cronologico, copia conforme dell'antescritto ricorso di

AVV. GIUSEPPE COZZI
cozzi.giuseppe@avvocatibari.legalmail.it
CORSO CAVOUR 31
70121 BARI
tel 080/5282837 - fax 080/2072748



complessive n. 12 pagine al Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Modugno alla Piazza del Popolo n. 16, a mezzo racc. a/r n. 767174191852 spedita in data 06.10.2017 dall'Ufficio Postale di Bari 2.

Bari 06.10.2017

Il Notificante

Avv. Giuseppe Cozzi

L'Ufficio Postale

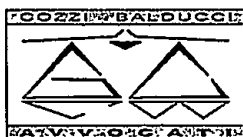


AVV. GIUSEPPE COZZI
cozzi.giuseppe@avvocatibari.legalmail.it
CORSO CAVOUR 31
70121 BARI
tel 080/5282837 - fax 080/2072748



Io sottoscritto avv. Giuseppe Cozzi, all'uopo autorizzato, ai sensi dell'art. 7 L. n. 53/94 dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari con delib. del 18/02/2015, quale difensore dei sigg.ri **Lavermicocca Carlo** (c.f. LVRCL32T05A662M) nato a Bari (BA) il 05.12.1932, residente in Modugno (BA) alla via Vito Pascale 31; **Caputo Dorotea** (c.f. CPTDRT54H51F262U) nata a Modugno (BA) il 11.06.1954 ed ivi residente alla via N. Balenzano 29/A; **Molfetta Michele** (c.f. MLFMHL51A07F262F) nato a Modugno (BA) il 07.01.1951 ed ivi residente alla via Ala 10; **Mastrangelo Vito** (c.f. MSTVTI32M14F262V) nato a Modugno (BA) il 14.08.1932 ed ivi residente alla via Jhon Kennedy 2; **Silvestri Francesca** (c.f. SLVFNC44M45F262Z) nata a Modugno (BA) il 05/08/1944 ed ivi residente alla via Principessa Elena, 60; **Bia Lucia** (c.f. BIALCU41B50F262E) nata a Modugno (BA) il 10.02.1941 ed ivi residente alla via Barletta, 13; **Anaclerio Francesco** (c.f. NCLFNC46E08F262N) nato a Modugno (BA) il 08.05.1946 ed ivi residente alla via Guglielmo Marconi, 12/E; **Corriero Serafino** (c.f. CRRSFN49S10F262X) nato a Modugno (BA) il 10.11.1949 ed ivi residente alla via Salvatore Barzilai, 45; **Stramaglia Franco** (c.f. STRFNC49C28F262B) nato a Modugno (BA) il 28.03.1949 ed ivi residente alla via Bergamo, 1; **Maria Cramarossa** (CF CRMMRA41B48F262K) nata a Modugno (Ba) l'8.02.1941 ed ivi residente alla via Imbriani 5; **Agostino Di Ciaula** (DLCGTN68M27A662C) nato a Bari il 27.08.1968 e residente in Modugno alla via Imbriani 5; **Giacinto Loiacono** nato a Bari il 26.12.1969 e residente in Modugno alla via Arciprete Trentadue 14; **Giuseppe Vatinno** nato a Modugno il 23.05.1946 ed ivi residente alla via Imbriani 9, come da procura in atti, ho notificato ai sensi della L. n. 53/94, previa iscrizione al numero 71 del mio

AVV. GIUSEPPE COZZI
cozzi.giuseppe@avvocatibari.legalmail.it
CORSO CAVOUR 31
70121 BARI
tel 080/5282837 - fax 080/2072748



specifico registro cronologico, copia conforme dell'antescritto ricorso di
complessive n. 12 pagine alla Regione Puglia, in persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro 33, a mezzo racc. a/r n.
767174191863 spedita in data 06.10.2017 dall'Ufficio Postale di Bari 2.

Bari 06.10.2017

Il Notificante

Avv. Giuseppe Cozzi

L'Ufficio Postale

AVV. GIUSEPPE COZZI
cozzi.giuseppe@avvocatibari.legalmail.it
CORSO CAVOUR 31
70121 BARI
tel 080/5282837 - fax 080/2072748

MITTENTE

Avv. GIUSEPPE COZZI

Via Cavour, 31 - 70122 BARI

Tel. Fax 080.5282837

E-mail: avv.cozzi@ilbero.it

NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI

Al sensi della legge 21/01/1994, n. 53 **Posta raccomandata**

Autorizzazione

AR

del Consiglio Ordine Avvocati di Bari

n. del

100767491852 70026

07007 70121 BARI 2 (Borsa)
(BA)

1-PT042354

Posteitaliane

06.10.2017 18.09
Euro 007.95



N. 70 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

Avvertenze: Il presente plico deve essere consegnato possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario o a persona addetta alla casa o al servizio di esso, purché il consegnatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale e non abbia età inferiore ai quindici anni. In mancanza della persona suindicata il plico può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Racc. N.



CONVINE DI MODUGNO in persona
del Sindaco P.T.
PIAZZA DEL POPOLO 16
70026 - MODUGNO (BA)